

**LA LEGGE N. 104/92
E
INTEGRAZIONE SCOLASTICA:
I DIRITTI ESISTENTI**

Egina Gnoni

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Legge-quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate


“la repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”

(art.1)

Articolazione interna della Legge-quadro n.104/92

- **Art. 1-5** Finalità e principi
- **Art. 6-11** Salute e integrazione sociale: prevenzione cura riabilitazione integrazione sociale
- **Art. 12-16** Educazione ed istruzione
- **Art. 17-22** Formazione professionale e lavoro
- **art. 23-31** Barriere, casa, trasporti
- **Art. 32-33** Agevolazioni varie: fiscali, ai genitori, ai lavoratori...
- **Art. 39-41** Compiti Stato, Regioni, Enti
- **Art. 42** Copertura finanziaria
- **Art. 43-44** Abrogazione, entrata in vigore

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE



Articolo 12

Diritto all'educazione e all'istruzione:

- dall'asilo all'università
- piano educativo individuale

*“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella **comunicazione**, nelle relazioni e nella socializzazione”.*

(comma 3 art 12 legge 104/92)

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE



Articolo 13

Integrazione scolastica:

- coordinamento scuola-sanità-sociale
- dotazione di attrezzature e sussidi didattici
- promozione progetti sperimentali
- **assegnazione di docenti specializzati**
- **assistenza all'autonomia e alla comunicazione**

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE



Articolo 14

Modalità di attuazione dell'integrazione:

- formazione ed aggiornamento dei docenti
- orientamento per gli allievi disabili
- flessibilità
- continuità educativa

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE



Articolo 15

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica:

- Ufficio scolastico provinciale o provveditorato agli studi
- Circolo didattico o istituto (scuole secondarie di II grado)

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE



Articolo 16

Valutazione del rendimento e prove d'esame:


- Necessità di idonee prove di esame
- Uso di specifici strumenti e mezzi tecnici
- Presenza dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione

ART. 13 comma 3 legge 104/92

“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.”

n.b.: “handicap fisici o sensoriali”


CHI E' L'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE?



“All’ Ente Locale rimane il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa 13 settembre 2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”.

Nota Ministeriale 30 novembre 2001 prot. n. 3390
Assistenza agli alunni in situazione di handicap

CHI E' L'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE?




Le aree d'intervento indicative sono:

- autonomia negli atti quotidiani (cura di sé, mangiare, vestirsi),
- conquista delle nozioni di spazio, tempo, ordine, quantità
- uso di strumenti protesici
- comunicazione e relazione
- attività ludico-ricreative

Per ciò che attiene alla comunicazione:


- assistere gli studenti a livello motorio (sfogliare libri, usare il computer)
- contenere alunni ipercinetici o con turbe del comportamento
- assistere nella comunicazione aumentativa alternativa (ed anche nella comunicazione facilitata) alunni autistici e con cerebrolesione
- assistere alunni audiolesi ed ipovedenti (in questo caso il personale è assegnato dalle province art 5 Legge n. 67/93 tramite le associazioni nazionali di tutela)

ASSISTENZA SCOLASTICA




- *assistenza didattica*

DOCENTE SPECIALIZZATO
(insegnante di sostegno)



- *assistenza di base*

PERSONALE ATA-AEC



- *assistenza educativa*

PERSONALE SPECIALIZZATO
(compreso l'assistente
alla comunicazione)

ASSISTENZA SPECIALISTICA (AUTONOMIA E COMUNICAZIONE): A CHI?



IPOACUSIA / SORDITA'

Il personale specializzato in LIS o metodo oralista viene assegnato dalle Province in base alla Legge n. 67/93 tramite le associazioni nazionali di tutela (ENS)



IPOVISIONE / CECITA'

Il personale specializzato in BRAILLE viene assegnato dalle Province in base alla Legge n. 67/93 tramite le associazioni nazionali di tutela (UIC)



ALTRE DISABILITA' (PCI, AUTISMO...)

Non viene assegnato alcun assistente specializzato in CAA o in altro, se non in casi sporadici e in forma sperimentale (dovrebbe occuparsene il Comune fino alla scuole medie poi la Provincia)

PER FINIRE...

“Nel tempo, alcune isolate prassi pian piano hanno dato vita a buone organizzazioni, riproducibili allargabili, tali da diventare consuete, non episodiche, sistematiche, inoltre riferibili alla globalità dei soggetti interessati e fra questi gli individui in difficoltà temporanee e permanenti”.

Andrea Canevaro
Pedagogia speciale dell'integrazione
La Nuova Italia, Firenze, 1996

Spero che ciò accada rapidamente anche per la CAA.

GRAZIE